
LA RIFORMA SOCIALE

RASSEGNA DI QUESTIONI ECONOMICHE, FINANZIARIE E SOCIALI

TERZA SERIE

COMITATO DIRETTIVO:

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| <i>Direttore :</i> | <i>Redattore-Capo :</i> |
| LUIGI EINAUDI | GIUSEPPE PRATO |
| ALBERTO GEISSER - P. JANNACCONE | |

LUIGI EINAUDI

Fiscalismo sociale ed Acqua potabile

COMITATO DI PATRONATO

Presidente: Dott. **Alberto Geisser**, Amministratore della Cassa di Risparmio di Torino, della Cartiera Italiana e della Società delle miniere di Monteponi.

On. Cesare Ferrero di Cambiano, Deputato al Parlamento — Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e della Cassa di Risparmio di Torino.

Achille Loria, Professore ordinario di Economia politica e Direttore del Laboratorio di Economia politica S. Cogneetti De Martiis nella R. Università di Torino.

ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI — BANCA COMMERCIALE ITALIANA — BERTOLINI dott. Gino — CABIATI dott. Attilio — CAPRA cav. Marcello — CARMINE ing. Pietro Deputato al Parlamento — CREDITO ITALIANO — DEPANIS comm. avv. Giuseppe — FERRARIS ing. Erminio — FONTANA ing. Vincenzo — FORTUNATO Giustino, Senatore del Regno — FRIGNOCCA ed ARTOM, Torino — GIAJ LEVRA avv. Antonio — GARINO dott. Attilio — KUSTER & C. — ISTITUTO ROMANO DI BENI STABILI — MARANGONI Alessandro — G. OGGERO, Genova — PODIO Vittorio — PUGLIESE avv. Salvatore — SICCARDI dott. Giovanni Battista — SOCIETÀ CONSUMATORI GAS — ASSOCIAZIONE ESERCENTI IMPRESE ELETTRICHE IN ITALIA — SOCIETÀ ITALIANA ELETTRICITÀ EDISON — SOCIETÀ PER IMPRESE ELETTRICHE CONTI — STRINGHER comm. Bonaldo — VIARENGO avv. G. M. — VOLI avv. Giovanni — VONWILLER & C. — WILD Emilio.

Segretario: Dott. **Giulio Fenoglio**.

Per associazioni ed annunzi rivolgersi esclusivamente alla Società Tipografico-Editrice Nazionale (già Roux e Viarengo, Torino).

I libri, le riviste ed i giornali per recensione e per cambio devono essere inviati, senza aggiungere sulla fascia alcun'altra indicazione — e nemmeno quella della Riforma Sociale — all'indirizzo del prof. LUIGI EINAUDI, via Giusti, N. 4, Torino.

I manoscritti e tutti i comunicati relativi alla compilazione della rivista devono essere inviati, senza aggiungere sulla fascia alcuna altra indicazione — e nemmeno quella della Riforma Sociale — all'indirizzo del dott. GIUSEPPE PRATO, Piazza Savoia, 6, Torino.

Agli Autori verranno inviate le bozze una sola volta e in una sola copia. La seconda correzione, salvo motivi speciali di difficoltà, verrà fatta dall'apposito ufficio in tipografia.

Gli Autori riceveranno gratuitamente in omaggio **50 estratti** dei loro articoli. Per un numero maggiore di estratti richiedere la tariffa speciale alla S. T. E. N.

TO 00351809

FISCALISMO SOCIALE ED ACQUA POTABILE.

La leggiadra istoria fiscale che abbiamo narrata nel fascicolo decorso, ha già avuto una coda. Evidentemente l'amministrazione finanziaria non si fida a bastanza della acquiescenza consueta delle commissioni delle imposte dirette. Potrebbero esservi dei giudici sordi all'appello alle necessità fiscali; ed il bel piano architettato per incorporare nei fabbricati le condutture correnti per miglia e miglia in aperta campagna o nel sottosuolo delle strade cittadine potrebbe rovinare.

È più comodo far risolvere le controversie dubbie dal Parlamento. Non è questo l'incarnazione viva della sovranità popolare; non può forse mutar colore alle cose ed, erede della « volontà del Principe », sostituire il suo buon piacere all'osservanza delle leggi che solo i giudici dovrebbero interpretare?

Ricordiamo il punto del dibattito. Il legislatore, dovendo definire che cos'era fabbricato industriale, all'art. 5 della legge 26 gennaio 1865 disse che erano opifici, assoggettati all'imposta sui fabbricati, le costruzioni destinate all'industria e munite di meccanismi ed apparecchi fissi, ed all'art. 7 della legge 11 luglio 1889 specificò che nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come parti integranti dei medesimi i generatori della forza motrice stessa, quando siano connessi od incorporati al fabbricato; ma che non sono da considerarsi come tali le trasmissioni e le macchine lavoratrici.

Per un pezzo, nel caso speciale degli impianti per acqua potabile, il fisco se ne stette quieto. Reputava esso, e con lui reputavano tutte le persone di buon senso, che il concetto del *fabbricato* industriale dovesse limitarsi agli edifici veri e propri forniti di forza motrice, inservienti per l'estrazione dell'acqua dal sottosuolo o per

la sua presa dai laghi o fiumi naturali o dai serbatoi artificiali. Dal fabbricato reputavasi escluso tutto ciò che aveva attinenza ad operazioni industriali, come le pompe o meccanismi atti all'estrazione ed i mezzi tecnici atti a convogliare l'acqua alla città. Le condutture erano bensì costrutte in muratura od in tubi di ferro; ma a nessuno era caduto in mente di considerarle parte integrante del fabbricato, perchè quando entra in scena la conduttura, da tempo le operazioni industriali dell'estrazione, della depurazione, ecc., sono già state iniziate e cominciano anzi appunto, coll'immissione dell'acqua nelle condutture, le operazioni *commerciali*: trasporto della merce prodotta e sua distribuzione ai consumatori. Nulla toglie all'indole strettamente commerciale della funzione del « trasporto » il fatto che questo non avviene su carri serbatoi o in botti, come si faceva al buon tempo antico e come si fa in alcuni paesi assetati delle Puglie, dove l'acqua si vende a un soldo al litro. L'acquedotto è un mezzo tecnico più perfezionato, che gli uomini adottarono e che i Governi favorirono, allo scopo di ridurre il costo dell'acqua e di distribuirla largamente a prò della salute e dell'igiene. Il mezzo tecnico diverso e più perfetto non può aver cambiato natura all'operazione commerciale: impresa di trasporto. Se l'esercente ricaverà utili dalla sua industria o dal suo commercio, quegli utili saranno colpiti dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Non può il fisco, per ricavare un provento più cospicuo, per assicurarsi un reddito più sicuro (si sa che l'imposta sui fabbricati è quasi immutabile e certamente assai meglio fissa di quanto non sia l'imposta di ricchezza mobile), torcer il significato delle cose e far diventare investimento edilizio ciò che è aleatoria operazione commerciale.

Comunque sia, la questione era dibattuta dinanzi al magistrato tra fisco e contribuenti. Ragion voleva — ed era imposto dalle norme più evidenti del rispetto alla legge — che il legislatore si trattenesse dal far pendere subdolamente la bilancia del torto e del diritto a favore di sè stesso, parte in causa, come rappresentante della sovranità dello Stato.

*
* *

Accade invece che il fisco, timoroso forse di vedere la sua tesi respinta dalle magistrature competenti, pensò di far risolvere, sperando che il Parlamento non si accorgesse del tranello teso alla sua

buona fede, la questione, inserendo un opportuno inciso nella legge benefica la quale intende a dare agevolzze ai Comuni per la provvista dell'acqua potabile. Quale agevolzza migliore dell'esenzione *pei comuni* dall'imposta sui fabbricati? Si era aggiunto dapprima che l'esenzione si sarebbe data per l'acqua destinata ad uso pubblico, quasi a mettere in rilievo che, ove difettava lo scopo di lucro, mancava la possibilità medesima di concepire l'imposta. Parve in seguito ai difensori dei comuni che la limitazione all'uso pubblico avrebbe fatto sorgere controversie intorno al carattere pubblico o meno della vendita dell'acqua ai privati, anche al costo, ed avrebbe dato luogo a controversie interminabili; onde tra Governo e Commissione si concordò un articolo 12, che fu testualmente approvato, il quale dice: « L'imposta sui fabbricati, stabilita dall'art. 1° della legge 26 gennaio 1865, numero 2136, non è applicabile ai comuni ed ai consorzi, per le costruzioni, **le tubature** e **i macchinari** destinati alla provvista dell'acqua potabile ».

Bisogna confrontare questo articolo con l'articolo primo della legge 26 gennaio 1865, il quale dice: « i fabbricati, ed ogni altra costruzione stabile, sono soggetti all'imposta » per vedere quale gravissima innovazione nel nostro ordinamento tributario si sia surrettiziamente introdotta con una norma destinata soltanto, in apparenza, a recare beneficio ai comuni.

È vero che la legge è destinata a dare agevolzze ai comuni per la provvista di acqua potabile, è vero che essa contempla soltanto i comuni di popolazione inferiore ai 100.000 abitanti; è vero che l'esenzione concessa ai comuni non dovrebbe necessariamente implicare la tassazione sui privati; ma chi non vede la forza dell'arma formidabile data con la dizione dell'art. 12 approvato dalla Camera dei Deputati al fisco nella lotta a coltello ingaggiata con quanti in Italia hanno prima d'ora impiegato energia e capitali nel provvedere di acqua le città assetate? Dicendo che si esentano i *comuni ed i consorzi* dall'imposta sui fabbricati per le *costruzioni*, **le tubature** e **i macchinari** destinati alla provvista dell'acqua potabile, la Camera dei Deputati non ha implicitamente fatto sorgere il dubbio, di cui sarebbe strano non si valesse il fisco, che le costruzioni, le *tubature* ed i *macchinari* debbano essere tassati dalla medesima imposta sui fabbricati quando siano in mano di *privati*? Avranno un bel dire i difensori di quei capitalisti che hanno investito denari nelle imprese

dell'acqua potabile, che la legge non li riguarda e che essi devono essere tassati sulla base delle leggi regolatrici fondamentali del 1865 e del 1889. Risponderà il fisco che il legislatore non avrebbe avuto bisogno di esentare esplicitamente i comuni e i consorzi dal pagare un'imposta che da nessuno fosse stata dovuta. Che, se le tubature ed i macchinari furono esentati per i comuni ed i consorzi, lo furono perchè il legislatore volle evidentemente fare un'eccezione alla regola valida, secondo la sua mente e secondo la sua volontà sovrana, per tutti coloro che comuni e consorzi non fossero.

Nè gioverà invocare le discussioni parlamentari, le quali dimostrerebbero come parecchi deputati si fossero accorti del pericolo e come uno di essi, l'on. Paolo Bonomi, avesse persino proposto un emendamento nel senso di sostituire alle parole: *l'imposta non è applicabile per le costruzioni, per le tubature ed i macchinari destinati alla provvista dell'acqua potabile*, le altre seguenti: *l'imposta non è applicabile ai fabbricati ed ogni altra costruzione stabile destinata alla provvista dell'acqua potabile*. Non varrà osservare che persino il ministro Tedesco, pressato dall'evidenza e dall'enormità della mala interpretazione della legge vigente che si andava perpetrando, ebbe ad accettare l'emendamento Bonomi, con la dichiarazione esplicita che così faceva perchè il Governo non aveva menomamente inteso di pregiudicare la questione in corso dinanzi ai tribunali tra fisco e privati fornitori d'acqua potabile. La verità si è che all'ultimo momento, per l'intervento di un autorevole parlamentare, momentaneamente distratto, il quale non doveva avere assistito a tutta la precedente discussione, si mantenne l'art. 12 così come era stato concordato, e si richiese soltanto al ministro la dichiarazione, lestantemente fatta, che « quell'articolo non poteva in alcuna maniera pregiudicare le questioni esistenti ». Fu lesto il ministro a dichiarare, a parole, che non si era voluto pregiudicare nulla, *pur di ottenere il testo atto a gravemente pregiudicare*. Egli sa che *verba volant et scripta manent*; non ignora che i magistrati usano spesso, quando fa comodo alla tesi loro prediletta, ignorare le dichiarazioni più solenni dei ministri ed interpretano la legge come fu scritta e nella costruzione grammaticale e logica che allo scritto si deve dare.

*
* *

L'art. 12 è dunque una nuova dimostrazione della leggerezza balorda e farragginosa con cui la Camera dei Deputati italiana ci ha abituati a veder discussi gli interessi più gravi e sancite le disposizioni più innovatrici e feconde di conseguenze durature ed imprevedibili. Questo articolo, che la Camera votò balordamente ed inconsapevolmente, minaccia invero di essere fecondo di deplorabili effetti:

1° darà un'arma al fisco per ottenere un'ingiusta vittoria dinanzi ai tribunali, riuscendo ad assoggettare alla gravosissima ed incomportabile imposta sui fabbricati, quelle *tubature* e quei *macchinari* che per loro indole intrinseca ne debbono andare esenti;

2° nell'atto stesso in cui concedono decine di milioni per provvedere di acqua i comuni che ne difettano (e fu opera santa, che stranamente contrasta con le dilapidazioni folli del pubblico denaro a cui la Camera ci ha oramai abituati), si multano quelle intraprese private, che in passato, quando le difficoltà erano di tanto maggiori, quando il denaro era più caro ed il capitale assai più timido, sorsero precisamente per raggiungere l'intento di dotare l'Italia di acquedotti. Chi scrive ritiene di non essere sospetto di soverchie tenerezze verso interessi privati. Questa rivista, col nuovo anno, è stata da lui volta precisamente a combattere senza tregua e senza dolcezza, i capitalisti predoni ed i lavoratori parassiti. Appunto perciò si ha ben diritto di scrivere qui, su queste pagine che vogliono essere tutta una battaglia contro le degenerazioni del capitalismo e del proletariato, che la caccia grossa cominciata da qualche tempo in Italia da governi, parlamenti e giornali contro capitalisti come capitalisti, contro speculatori come speculatori, contro tutto ciò che sa di intrapresa libera, di iniziativa privata, di ardimento individuale, contro tutto ciò che si estolle al disopra del mortifero pantano delle aziende pubbliche, che questa caccia grossa è un turpe indice della viltà indegna degli uomini politici e della ignorante leggerezza con cui i politicanti traggono, per quanto sta in loro — per fortuna poco possono i politicanti, e certo possono assai meno di quanti essi si lusinghino — l'economia d'Italia all'estrema rovina;

3° inavvertitamente dà un'arma di vittoria alla schiera di coloro che vogliono municipalizzare tutto ciò che vi è di municipalizzabile e vanno in cerca di argomenti atti a provare la loro teoria. I falli-

menti che le municipalizzazioni hanno già subito in Italia, e che stanno per ora coprendosi con artifici contabili, sono già parecchi e saranno, giova sperarlo, salutari avvertimenti a guarire la gente sensata da questa ridicola mania di voler tutto municipalizzare. I municipalizzatori non vogliono però darsi per vinti e non potendo vincere ad armi pari, ricorrono ai mezzi più inverecondi della concorrenza sleale. Si potrebbero raccontare di ciò esempi tipici. Qui, per non divagare, si ponga mente soltanto alle conseguenze del disegno di legge sulle acque potabili. Il Municipio, che vuole eseguire un'impresa di acqua potabile, ottiene il beneficio dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati. Sono, ad es., 10.000 lire di meno che esso paga al Governo ed alla Provincia; e potrà ridurre d'altrettanto il prezzo dell'acqua ai consumatori. E sta benissimo. Il difensore della causa municipale si accorge qui della verità del principio da tempo sostenuto dagli economisti, che il fabbricato industriale dovrebbe andar esente dall'imposta sui fabbricati, e che in ogni caso non costituiscono *fabbricato* nè le tubature, nè i macchinari inservienti all'industria della fornitura dell'acqua. Spinto da motivi cosiddetti *sociali*, il parlamentare difensore dei comuni si accorge di ciò che era evidente fin da prima alle persone imparziali, per motivi strettamente economici e giuridici. Ma dopo aver riconosciuto ciò per i comuni, lo spirito della *giustizia sociale* lo induce ad affermare tutto il contrario per i privati. Per costoro, non solo è ben messa l'imposta esistente sui fabbricati industriali, ma si deve fare in modo che l'imposta stessa allarghi il suo campo d'applicazione, colpendo tubature e macchinari, come se fossero fabbricati. Non importa che la questione sia *sub iudice*. Ciò che necessita è, soprattutto, che i fornitori privati d'acqua siano messi all'indice e che si creino per loro, con subdole ed inavvertite applicazioni, nuove imposte nell'atto stesso in cui si tolgono le vecchie di dosso ai comuni. Così, nei conti futuri, si potranno dimostrare i brillanti risultati delle imprese municipalizzate e le perdite delle imprese private. Sono queste le prime prove del nuovo « fiscalismo sociale ». Ben altre ne vedremo. La manomorta ecclesiastica e feudale, immune dai tributi, risorge sotto nuove spoglie: case popolari, istituti autonomi, imprese municipalizzate, cooperative di lavoro, banche del lavoro, ecc., ecc. Non si riflette che, quando ci sono dei favoriti, che ottengono immunità tributarie, tutti cercano di truccarsi da favoriti. Chi potrà ancora, alla lunga, essere tassato?

4° introduce un elemento nuovo, dissolvitore nel sistema delle nostre tre imposte dirette. Esse poggiano sul concetto che esista una linea di divisione ben netta fra ciò che sia terreno, fabbricato e ricchezza mobiliare. Finchè noi avremo tre imposte poggiate sulle tre fonti principali del reddito, sarà pur d'uopo di definire ciò che debba essere oggetto di *ciascuna* di esse. Altrimenti nessun freno si avrà a che un cespite sia tassato, sotto pretesti diversi, due volte, e soprattutto a che un cespite, il quale dovrebbe essere dall'imposta tassato in una certa proporzione, sia tassato ben più duramente, secondo il capriccio mutevole del tassatore. In tutti i sistemi tributari una delle più gelose funzioni del legislatore è quella di fissare, in maniera univoca e chiara, la linea di distinzione tra l'un campo tributario e l'altro; affinchè ciò che nella mente del legislatore doveva assolvere, come reddito industriale, ed es., il 10 % di tributo, non possa essere tratto ad assolvere il 30, il 40, il 50 e magari il 60 % e più come reddito edilizio. Legiferare in questa maniera, abborracciando, come fece la Camera dei Deputati nella seduta del 1° marzo, è andazzo pestifero e pericolosissimo. Oggi sono le condutture d'acqua ed i macchinari relativi che si incorporano ai fabbricati, domani saranno le condutture dell'energia elettrica (il nostro decantato *carbone bianco!*), dopodomani saranno i macchinari inservienti alla produzione del pane. Se si applicasse qualche nuova invenzione per farci avere a casa, non solo l'acqua ed il gas, ma le notizie del giorno, le rappresentazioni musicali e teatrali, le conferenze e qualunque altro bene immateriale o materiale, i meccanismi e gli apparecchi dell'impresa relativa finirebbero tutti per prendere, fiscalmente, la natura di fabbricati.

Il Senato, il quale già altre volte (basterà ricordare l'atteggiamento severo e sereno assunto da questo grande corpo nell'occasione in che una Camera dei Deputati faziosamente voleva risolvere, a colpi di articoli di legge, la questione delle Casse pensioni che le leggi vigenti ed i patti contrattuali fra Governo e Compagnie ferroviarie deferivano al giudizio di un Collegio arbitrale) seppe resistere alle improntitudini antiggiuridiche della Camera dei Deputati, avrebbe qui una buona occasione di dimostrarsi vivo ed alacre tutore del rispetto alle leggi vigenti ed irriducibile nemico di improvvisate ed inaspettate fiscalità atte a vieppiù guastare la già guasta armonia del nostro sistema tributario.

LUIGI EINAUDI.

IL SOLE

è il giornale commerciale, industriale, finanziario, agricolo più diffuso d'Italia. Arriva nei principali centri di provincia coi primi treni del mattino.

Il suo servizio telegrafico da ogni mercato come da ogni borsa sia italiana che estera, è dei più ricchi.

Industriali, commercianti, agricoltori, uomini di finanza, ecc., tutti trovano nel *Sole* notizie preziose pei loro affari, così ne hanno largamente compensato il prezzo d'abbonamento.

Prezzo d'Abbonamento per un anno:

| | |
|---|----------------------------|
| Al SOLE | Regno L. 28 — Estero L. 48 |
| Al SOLE e Monitore dei Prestiti | » L. 32 — » L. 54 |
| Al SOLE e Bollettino Protesti Cambiari | » L. 40 — » L. 64 |
| Al SOLE , Bollettino Protesti e Monitore | » L. 44 — » L. 70 |

Il *Monitore dei Prestiti* - *Giornale settimanale finanziario* - pubblica le Estrazioni di qualsiasi prestito nazionale ed estero. — Agli Abbonati verifica gratuita delle loro cartelle in tutte le estrazioni.

Abbonamento annuo: Per l'Italia L. 5 — Per l'Estero L. 8.

Per gli Abbonati della "Riforma Sociale", (L. 15) si è istituito pel 1910 un abbonamento cumulativo col "Sole", (L. 28) a L. 38. Chiedere numeri di saggio all'

Amministrazione: Via Carmine, num. 5 — Milano.

MINERVA

RIVISTA DELLE RIVISTE

ROMA — Via Cicerone, N. 56 — ROMA

(Casa propria)

Abbonamento Lire OTTO — All'estero Lire UNDICI.

La *MINERVA*. Rivista delle Riviste, entra ora nel suo anno ventunesimo. È diretta da Federico Garlanda, già Deputato al Parlamento. Professore Ordinario dell'Università di Roma (autore di *Filosofia delle parole*, *Terza Italia*, *Shakespeare: il poeta e l'uomo*, ecc.).

La *MINERVA* è una Rivista delle Riviste, cioè a dire fa lo spoglio delle più autorevoli Riviste di tutte le parti del mondo, e ne riassume, in forma breve e chiara, gli articoli più interessanti per il lettore italiano.

La *MINERVA* è la più diffusa fra tutte le Riviste italiane di cultura. Ed è anche la più economica: per lire otto all'anno, cinquantadue fascicoli settimanali di 48 colonne l'uno, contenenti più di mille articoli degli scrittori più autorevoli di tutte le parti del mondo.

La lettura della *MINERVA* è indispensabile a tutte le persone intelligenti. È l'Università moderna che viene a voi, in casa vostra. Le famiglie, nelle quali si legge *MINERVA*, acquistano una evidente superiorità di cultura e di idee su quelle che non la leggono.

Chi tiene a passare tutte le settimane qualche ora in una lettura interessantissima, istruttiva e divertente al tempo stesso, sarà certamente dei nostri.

I venti anni di vita della *MINERVA* sono stati venti anni di crescente diffusione, in tutte le classi sociali, in tutte le parti d'Italia.

LA RIFORMA SOCIALE

RASSEGNA DI QUESTIONI ECONOMICHE, FINANZIARIE E SOCIALI

esce in eleganti fascicoli su carta di lusso, componenti un volume di 1000 pagine all'anno

PREZZI D'ASSOCIAZIONE

ITALIA: Annuo L. 15 — Semestrale . . . L. 8

ESTERO: " " 17,50 " . . . " 9

Fascicolo separato L. 2.

Abbonamenti cumulativi:

Sole (L. 28) e *Riforma Sociale* (L. 15) per L. 38

Minerva . . (L. 8) e *Riforma Sociale* (L. 15) per L. 18

PREZZI D'INSERZIONE

Per una pagina L. 20

" mezza pagina " 10

" un quarto pagina " 5

Per inserzioni ripetute prezzi a convenirsi

Studi del Laboratorio di Economia Politica " S. Cognetti De Martiis ..
della R. Università e del R. Politecnico di Torino

- Vol. I. — Cesare Jarach, *Lo sviluppo ed i profitti delle Società per azioni italiane dal 1882 al 1903.* — Prezzo L. 2,50.
- " II. — Luigi Einaudi, *Studi di Economia e Finanza.* — Prezzo L. 3.
- " III. — Giuseppe Prato, *Rassegne Statistiche ed Economiche.* — Prezzo L. 4.
- " IV. — Alberto Geisser, *Fatti ed argomenti intorno alla municipalizzazione.* — Prezzo L. 5.
- " V. — Roberto Michels, *L'uomo economico e la cooperazione.* — Prezzo L. 1.
- " VI. — Giuseppe Fargion, *La vita industriale e finanziaria italiana dal 1904 al 1908* — Prezzo L. 3.
- " VII. — Giuseppe Prato, *Il protezionismo operaio* — Prezzo L. 5.
- " VIII. — Riccardo Bachi, *L'Italia economica nell'anno 1909* — Prezzo L. 3.
- " IX. — Necco Achille, *La curva dei prezzi delle merci in Italia negli anni 1881-1909.* — Prezzo L. 3.